



Prefettura di Como

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. 848/2015/AREA 3/ Depen. Gare

Como, 24.03.2015

Al Sig. Presidente della Provincia di Como
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di Como

Al Sig. Vice Sindaco del Comune di Asso

Al Sig. Commissario Straordinario del
Comune di Montorfano

Alla Questura di Como

Al Comando Prov.le dei Carabinieri di
Como

Al Comando Prov.le Guardia di Finanza di
Como

Al Comando Prov.le del Corpo Forestale
dello Stato di Como

Al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di
Como

Alla Polizia Stradale - Sezione di Como

Alla A.A.T. 118 Como

All' A.C.I. di Como

Alla S.A.L. di Como

Alla F.C.I.- Comitato Provinciale di Como

Alla A.C.S.I.- Comitato Provinciale di

Como-P.zaVittorio Veneto – Lurago d'Erba

e,p.c. Alla R.C.S. Sport- Milano

Oggetto: Gare e manifestazioni- Ordinanze Prefettizie di sospensione/interruzione della circolazione stradale.

Come è noto, in ottemperanza agli articoli 6 e 9 del Codice della Strada, la Prefettura è deputata all'adozione di provvedimenti interdittivi della circolazione stradale, fra altre ipotesi, anche in caso di svolgimento di competizioni sportive su strada.

WR

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 6 C.d.S., prevede che “ *Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse*”; detta norma si applica esclusivamente per la circolazione fuori dai centri abitati, atteso che nei centri abitati è il Sindaco a dover provvedere in merito, salvo che trovi applicazione il successivo articolo 7- comma 3 laddove precisa che : “ *Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto ...omissis...*”.

L'art.9 C.d.S. stabilisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni sportive con veicoli o animali, nonché atletiche prescrivendo che le relative richieste devono pervenire all'ente preposto almeno trenta giorni prima. Inoltre, il medesimo articolo, al comma 7bis, statuisce che “ Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi del centro abitato, dell'articolo 7, comma 1”.

Alla luce di quanto sopra ed in ossequio alla citata normativa, si informano pertanto gli Enti e le Associazioni in indirizzo che, qualora la richiesta di interdizione alla circolazione non pervenga, in linea di massima, almeno trenta giorni prima della data programmata per l'evento, questo Ufficio potrebbe non essere in grado di adottare il provvedimento di propria competenza.

Altresì, nel contesto del sistema promosso dalla normativa vigente in ambito di trasparenza, dematerializzazione e snellimento dell'azione amministrativa, al fine di dare massima pubblicità alle ordinanze adottate in materia, **questa Prefettura ha approntato nella home page del proprio sito Internet www.prefettura.it/como, una specifica sezione denominata “Ordinanze Gare Ciclistiche e Manifestazioni” dove sarà possibile visualizzare e scaricare i provvedimenti emessi.**

Tale forma di pubblicità, che sarà attiva con decorrenza 31.03.2015, sostituirà qualsiasi tipo di trasmissione diretta, mail- Pec, sia nei confronti dei soggetti richiedenti sia nei confronti degli Enti ed Organi in indirizzo, interessati da spettanze al riguardo, fungendo alla stregua di rituale comunicazione ricettizia.

I destinatari della presente, per quanto di rispettiva competenza, sono dunque pregati di dare la massima diffusione ai contenuti sin qui riportati altresì provvedendo, nei casi di interesse, come da direttive impartite.

In particolare, si invitano i Comuni ed i Comitati Provinciali Sportivi ad informare le associazioni e gli altri organismi preposti del proprio territorio, ovvero gli associati, circa le nuove modalità di informazione delle Ordinanze Prefettizie di Sospensione della Circolazione stradale.

La Provincia di Como è invitata a far pervenire la pertinente autorizzazione di volta in volta alla scrivente con ogni consentita urgenza ed entro congruo termine per la rituale effettuazione dei conseguenti adempimenti .

Con l'occasione, segnatamente alle manifestazioni ed agli eventi che non soggiacciono al regime di cui all'art.9 C.d.S., si invita a tenere presente che questa Prefettura, fatte salve ostaticità eventuali, non fornirà alcun riscontro alle relative comunicazioni, indirizzate solo per opportuna conoscenza, diversamente dai restanti Organi (Questura- Comando Compagnia Carabinieri competente - Sezione Polizia Stradale - Provincia) cui la medesima comunicazione o l'istanza andrà inoltrata a cura dell'organizzatore, con la correlata documentazione, per le debite valutazioni .

Il Prefetto
(Bruno Corda)



VR